



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI COMUNI DI ZOLA PREDOSA E CASALECCHIO DI RENO E PER L'ATTRIBUZIONE DI PREMI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26 ottobre 2011

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente del Consiglio comunale
Mario Giuliani

Art. 1 - Normativa di riferimento

D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii.

DM 8.4.2008 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Che cosa è un Centro per la raccolta Differenziata ?

Impianto istituito ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/7/94 n. 27 e gestito ai sensi del D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii., ubicato a Zola Predosa in via Roma n. 65, presidiato nelle fasi di operatività da personale addetto, allestito per il raggruppamento dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti da cittadini ed eventuali aziende locali (per rifiuti assimilati) prima del trasporto agli impianti di smaltimento e recupero.

Art. 3 - Principi e finalità.

I Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno hanno da tempo attivato un articolato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti comprendente l'area attrezzata denominata Centro di Raccolta, per il conferimento dei materiali di scarto riciclabili, soprattutto di quelli ingombranti, di quelli pericolosi e di quelli per i quali non è previsto uno specifico servizio di recupero mediante raccolta stradale o domiciliare.

Per rendere maggiormente agevole il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta dei Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno ed incentivare i cittadini e gli operatori economici a trasportare direttamente al Centro di Raccolta le suddette tipologie di rifiuti, si ritiene necessario riconoscere loro un incentivo premiante.

Art. 4 - Chi può accedere al Centro di Raccolta di Zola Predosa

Tutti gli utenti con sede nei Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno, purché regolarmente iscritti al rispettivo ruolo TARSU, possono consegnare i propri rifiuti urbani e assimilati nei limiti e nel rispetto dei criteri sotto esposti, compatibilmente alla capacità volumetrica residua al momento del conferimento al Centro di Raccolta.

Per gli utenti non ancora denunciati, il primo conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta sarà seguito da una segnalazione ai rispettivi Uffici Tributi comunali, al fine della verifica del rispetto dell'obbligo di denuncia; per tali utenti sarà predisposta una iscrizione provvisoria per eventuali ulteriori conferimenti presso il Centro di Raccolta e saranno, nel contempo, verificati i requisiti che autorizzano il conferimento dei propri rifiuti: qualora tali verifiche si concludano con esito negativo, sarà impedito qualsiasi ulteriore conferimento all'interessato, fatta salva la possibilità di richiesta danni da parte di ogni Amministrazione in merito a precedenti conferimenti illegittimi.

I cittadini e gli operatori economici di cui sopra, ai quali corrisponda il diritto di conferimento dei propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, sono tenuti a fornire le proprie generalità anagrafiche e fiscali a titolo di iscrizione al servizio attraverso la compilazione di appositi moduli ovvero a presentare le tessere di riconoscimento che potranno essere predisposte allo scopo dall'Amministrazione.

La mancata presentazione di titoli validi a riconoscere il diritto di conferimento comporta la non accettazione dei rifiuti presso il Centro di raccolta.

Gli utenti che siano iscritti ai ruoli TARSU di più Comuni, al momento del conferimento al Centro di Raccolta, devono presentare la tessera relativa al Comune in cui sono stati prodotti i rifiuti.

Si prevede una deroga per alcune famiglie residenti in aree dei Comuni limitrofi che si trovano maggiormente vicine al citato centro di raccolta rispetto a quello di riferimento. Tale deroga sarà oggetto di apposite convenzioni da sottoscrivere con ciascuno dei Comuni interessati.

Sulla base di specifici progetti o iniziative e comunque dietro approvazione dei Comuni e del Gestore, potranno essere autorizzati al conferimento dei rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta anche soggetti non iscritti al ruolo TARSU quali Associazioni e altri soggetti ONLUS, purché nel rispetto delle tipologie e delle quantità di rifiuti ammesse dal presente Regolamento. Resta

inteso che detti rifiuti devono provenire dai territori comunali di Zola Predosa e Casalecchio di Reno.

Al fine di rendere agevoli e chiare le modalità di accesso e conferimento da parte degli utenti si definisce, in **allegato** al presente documento, un Decalogo da esporsi all'ingresso del Centro di Raccolta.

Art. 5 - Destinatari del premio.

A partire dal 1 gennaio 2012 sarà attivata la procedura per il riconoscimento di punti all'atto del conferimento. Il premio viene riconosciuto ai cittadini ed agli operatori economici con sede nei Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno in regola con il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6 - Criteri e metodi per l'accettazione dei rifiuti presso i Centri di Raccolta e l'assegnazione dei premi ai cittadini ed agli operatori economici.

Rimane competenza di ogni Amministrazione Comunale definire la durata dei periodi di raccolta dei punti e la premialità.

Al termine di ciascun periodo l'Ufficio Ambiente di ogni Comune provvede a predisporre due graduatorie separate secondo i principi di cui al presente articolo, contenente l'elenco dei cittadini e degli operatori economici che hanno conferito le tipologie di rifiuti indicate nelle tabelle allegate al presente atto, nonché i relativi punteggi raggiunti.

I cittadini e le attività produttive che, durante i singoli periodi in cui vengono raccolti i dati, cessano l'occupazione dei locali sul territorio dei Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno, vengono cancellati dalla graduatoria e perdono, senza possibilità di reclamo, il diritto ad ottenere il premio.

I criteri generali di assimilabilità ai rifiuti urbani per quantità e per qualità sono già stabiliti dalle rispettive delibere di assimilazione approvate dai Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno. Per le quantità massime conferibili ai Centri di Raccolta, qualora in contrasto con dette delibere, valgono le indicazioni riportate nel presente regolamento, alla tabella 1; i parametri ivi indicati costituiscono il riferimento sia per l'attribuzione del punteggio finalizzato all'assegnazione del premio, sia per la definizione delle quantità massime di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta da ciascun utente.

Le quantità massime conferibili sono state determinate in relazione alle quantità medie statistiche di produzione di rifiuto, come ulteriore strumento di controllo della migrazione di rifiuto da altri territori comunali.

I rifiuti elencati sono considerati validi ai fini dell'attribuzione del premio SOLO per le ditte che hanno sede nei Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno. Alle Ditte che eseguono esclusivamente il trasporto per conto di terzi non si attribuiscono punti.

Il conferimento attraverso ditte che effettuano unicamente il trasporto dei rifiuti prodotti da cittadini o attività economiche dei due Comuni comporta che il punteggio venga attribuito esclusivamente al produttore del rifiuto (purché contribuente TARSU) e non al soggetto che lo trasporta al Centro di Raccolta: per l'attribuzione del punteggio, tuttavia, è necessario comunicare al momento del conferimento con esattezza chi è il contribuente TARSU al quale fare riferimento, attraverso la presentazione dell'apposita tessera, pena la perdita del punteggio eventualmente associato al conferimento.

Le Aziende che effettuano il trasporto al Centro di Raccolta di rifiuti propri o altrui dovranno essere in regola con le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali previste dalla parte IV del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii.

Le Aziende che effettuano il trasporto al Centro di Raccolta per conto di realtà collettive quali Condomini, Consorzi e simili regolarmente iscritti al Ruolo TARSU, possono presentare i riferimenti dei soggetti produttori dei rifiuti, attraverso la presentazione dell'apposita tessera, al fine dell'attribuzione del punteggio: diversamente, il punteggio non viene assegnato.

I punteggi vengono assegnati solo se le quantità conferite e la tipologia di rifiuti rientrano nei limiti sopra descritti e nelle prescrizioni del DM 8.4.2008 e ss.mm.ii. relativo ai centri di raccolta: al di fuori di questi limiti, il rifiuto potrà essere respinto dal personale in servizio ovvero accettato con assegnazione parziale di punteggio. Il rifiuto respinto dovrà essere comunque conferito agli impianti autorizzati secondo le norme di legge.

Sulla base di iniziative specifiche intese al contenimento della produzione dei rifiuti approvate dai Comuni, potranno essere attribuiti specifici punteggi anche a materiali diversi da quelli elencati, purché destinati al riutilizzo e non allo smaltimento.

Per ogni Comune, la rispettiva Giunta Comunale dispone, in relazione alle disponibilità economiche reperibili anche mediante sponsorizzazioni, a quanti utenti domestici e a quanti utenti non domestici verrà riconosciuto il premio, stilando le apposite graduatorie.

Eventuali punteggi a pari merito nella graduatoria degli utenti vedranno avvantaggiato il cittadino che ha ottenuto il punteggio maggiore nella categoria "Ingombranti" (CER 20.03.07).

In caso di ulteriore parità sarà avvantaggiato l'utente con la maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo TARSU.

Art. 7 - Orari di apertura

Il Centro di raccolta svolge attività di gestione rifiuti nei seguenti giorni ed orari:

- LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI'	8,00 - 12,00
- MARTEDI', GIOVEDI', VENERDI' 14,30-18,30	
- SABATO	9,00 - 17,00

L'accettazione del pubblico è garantita fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura dell'impianto, ciò al fine di consentire il completamento delle operazioni di conferimento negli appositi contenitori.

Al fine di rendere agevoli e chiare le modalità di accesso e conferimento da parte degli utenti si definisce, in **allegato** al presente documento, un Decalogo da esporsi all'ingresso del Centro di Raccolta.

Art. 8 - Divieti e sanzioni

E' fatto obbligo agli utenti di osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti
- 2) divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferito o di effettuare cernite di materiali
- 3) divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dal centro o nei pressi dell'ingresso
- 4) divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione
- 5) obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulla segnaletica interna e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 250,00, salvo che la violazione non costituisca più grave violazione di legge per la quale si ravvisi l'applicabilità dei dettami di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ee.ii. o del Codice penale

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.